Pubblicato il 26/10/2026

Firmato digitalmente

N. 16851/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09553/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9553 del 2026, proposto da
Irene Buscemi, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Di Veroli, Angelo Maria Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di De Cesaris, Jacopo Terralavoro, Lorenzo Bassanini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

▪ per quanto di ragione, del D.D.G. n. 127 del 6 agosto 2026 e della graduatoria unica nazionale di merito con esso approvata, relativa al concorso SSM per l'a.a. 2025/2026, nella parte in cui, per effetto dell'erronea formulazione e valutazione del quesito n. 43, attribuiscono alla ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante, con conseguente deteriore collocazione nella graduatoria nazionale;

▪ per quanto di ragione, dell'esito della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 21 luglio 2026, pubblicato nella relativa pagina riservata del portale Universitaly, nella parte in cui le attribuisce un punteggio inferiore a quello dovuto per effetto del quesito erroneamente formulato;

▪ per quanto di ragione, della griglia di correzione predisposta dalla Commissione, nella parte in cui individua quale unica risposta corretta al quesito n. 43 «ascesso retrofaringeo», lesiva nei confronti della ricorrente;

▪ per quanto di ragione, della deliberazione della Commissione relativa all'esame delle segnalazioni concernenti la presenza di quesiti errati, nella parte in cui ha confermato la correttezza del quesito oggetto del presente giudizio;

▪ per quanto occorrer possa e ove lesivo, del Decreto Direttoriale MUR n. 77 del 21 maggio 2026, con il quale è stato indetto, per l'a.a. 2025/2026, il concorso per titoli ed esami per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1;

▪ nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ancorché non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione, ivi compresi la sua scheda di valutazione, i provvedimenti relativi alla correzione delle prove e i verbali della Commissione inerenti alla prova scritta;

e per l'accertamento

dell'interesse della parte ricorrente all'annullamento del quesito n. 43 del questionario ambiguo e non correttamente formulato (codice domanda SSM20261182) e alla conseguente rideterminazione del punteggio complessivo,

nonché per la condanna

dell'Amministrazione intimata, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., a provvedere in tal senso mediante l'attribuzione di ulteriori +1,25 punti (+1 punto per il quesito contestato e +0,25 punti per l'eliminazione della penalità applicata alla risposta ritenuta errata), ai fini del conseguimento di una migliore posizione in graduatoria e, conseguentemente, di una più favorevole scelta della tipologia e sede della Scuola di specializzazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- la ricorrente ha partecipato al concorso nazionale per l'accesso alle Scuole di specializzazione di area medica per l'anno accademico 2025/2026 e contesta la valutazione del quesito n. 102 del compito master, formulato nei seguenti termini:

"*Un bambino di 2 anni presenta un quadro clinico caratterizzato da febbre, atteggiamento tendenziale in iperestensione del collo con rigidità, stridore respiratorio, disfagia e dolore alla deglutizione; lo stato di coscienza è preservato. Quale tra le seguenti è l'ipotesi diagnostica più probabile?*

• *Mononucleosi*

• *Epiglottite*

• *Laringite ipoglottica*

• *Meningite*

• *Ascesso retrofaringeo*";

- secondo la ricorrente, la risposta indicata come corretta dal Ministero (ascesso retrofaringeo) sarebbe in realtà errata, mentre sarebbe corretta quella selezionata dalla ricorrente medesima (epiglottite);

- l'Amministrazione ha depositato una nota in cui viene riportato uno stralcio del verbale della riunione del 24 luglio 2026 della Commissione nazionale, nella quale sono stati riesaminati taluni quesiti, incluso quello contestato con il presente ricorso, in relazione al quale si afferma che "*In ordine al quesito n. 102: la maggioranza delle osservazioni verte sul fatto che una delle risposte sbagliate, "epiglottide", fosse in realtà congrua con il quadro descritto nello scenario; si rileva come tale risposta rappresenti un distrattore e che la domanda chiaramente facesse riferimento alla più probabile ipotesi diagnostica, e non vi è dubbio alcuno che la più probabile fosse quella della risposta esatta: "ascesso retrofaringeo"*";

- tale giudizio della commissione è meramente assertivo e non consente di apprezzare la correttezza scientifica dell'opzione ritenuta corretta;

Ritenuto pertanto necessario, anche al fine di decidere sull'istanza cautelare proposta, ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca di depositare in giudizio, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza:

a) una circostanziata e documentata relazione che, in specifica considerazione delle censure dedotte dalla ricorrente, chiarisca le ragioni tecnico-scientifiche per le quali la risposta «ascesso retrofaringeo» è stata individuata come l'unica risposta corretta al quesito n. 102;

b) l'indicazione puntuale delle fonti scientifiche sulla base delle quali è stato formulato il quesito e individuata la risposta corretta, nonché è stata esclusa la correttezza della risposta selezionata dalla candidata, che andranno prodotte in stralcio;

c) i verbali della Commissione nazionale e ogni altro atto concernente la predisposizione, la validazione e l'eventuale successivo riesame del quesito contestato, comprese le determinazioni assunte a seguito delle segnalazioni formulate dai candidati;

d) ogni ulteriore documento o elemento istruttorio utilizzato dalla Commissione ai fini della conferma della correttezza e dell'univocità del quesito e della relativa risposta;

Ritenuto, altresì, opportuno, a fini di accelerazione del giudizio, ordinare a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nell'avversata graduatoria unica di merito nominativa nazionale, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "*una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva*" non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie che, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi, risulterebbe, quindi, essere "*sommamente difficile*" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali successivi motivi aggiunti debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3 – il testo integrale del ricorso;

4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i canditati che precedono in graduatoria il ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;

5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti

adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, di rinviare, per l'ulteriore discussione dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 4 novembre 2026, alla quale va rinviata ogni statuizione sulle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori e ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa, per il prosieguo della trattazione cautelare, la camera di consiglio del 4 novembre 2026, alla quale rinvia ogni statuizione sulle spese della presente fase;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Marco Savi **Elena Stanizzi**

IL SEGRETARIO